

STATUTO

CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO DI FORMAZIONE E RICERCA (IN BREVE CE.U.B. SOC. CONS. A R.L.)

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BERTINORO FO VIA FRANGIPANE 6

Codice fiscale: 03214180402

Numero Rea: FO - 290772

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 E' corrente una società consortile a responsabilità limitata denominata "Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di formazione e ricerca".

La società consortile potrà assumere l'abbreviazione di "Ce.U.B. Soc. Cons a r.l."

ART. 2

2.1 La società consortile ha sede legale in Bertinoro, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile e sede secondaria in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1

2.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 3

3.1 La Società consortile ha il compito di promuovere, organizzare, gestire, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Organismi pubblici e privati, iniziative di formazione e di ricerca che contribuiscano a qualificare e potenziare il Centro Universitario e le attività scientifiche e didattiche dell'Alma Mater, gestire le iniziative di carattere formativo e culturale, promosse dall'Alma Mater o da altri soggetti, presso il Centro Universitario.

Ferme restando le prerogative dell' Ateneo per il conferimento dei titoli di studio previsti dalla legge, la società:

a) promuove, coordina e gestisce attività di formazione, specializzazione, perfezionamento pre e post laurea, su proposta ed in collaborazione con l'Università di Bologna fermo restando il rapporto esclusivo con la stessa per il riconoscimento di attività che comportino il rilascio di un titolo Universi-

tario contemplato dalla vigente normativa;

b) promuove, coordina e gestisce attività di formazione, specializzazione, perfezionamento, non contemplate nella lettera a), su proposta e/o in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Enti, Istituzioni, Scuole, Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, comunque interessati alla promozione e organizzazione di attività formative, di ricerca e culturali;

c) provvede alla migliore gestione degli immobili nei quali il Centro è ubicato, secondo i criteri e gli accordi intervenuti all'atto della concessione in gestione degli immobili medesimi;

d) potrà gestire, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi, le attività che verranno svolte negli spazi della Rocca non di pertinenza del Centro, stipulando allo scopo apposita convenzione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società consortile potrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa in grado di assicurare il personale, i servizi, i locali, gli arredi, le attrezzature, gli impianti tecnici e didattici necessari e funzionali al migliore svolgimento delle diverse attività;

- richiedere ed utilizzare, avendone i requisiti prescritti, finanziamenti e contributi previsti da norme comunitarie, leggi nazionali e regionali, fondi provinciali, nonché contributi da privati e da Enti Locali;

- beneficiare delle agevolazioni e delle incentivazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

La Società consortile potrà compiere, in via non professionale e non prevalente, ogni attività necessaria ed utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiendo ogni atto di carattere mobiliare, commerciale e finanziario necessario e utile per il raggiungimento degli scopi sopra citati.

La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili in qualsiasi forma ai soci e reimpiega le risultanze attive di gestione nell'attività sociale o nel rafforzamento della base patrimoniale o in altre iniziative che rientrino nell'oggetto sociale.

Agli Amministratori e ai Sindaci potrà essere attribuito un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese, con esclusione di ogni compenso.

La Società potrà, infine, promuovere o partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni od Organismi, anche stranieri, aventi oggetto analogo al proprio.

ART. 4

4.1 La durata della società consortile è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

SOCI - CAPITALE SOCIALE - FONDO CONSORTILE -

FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 L'ingresso di nuovi consorziati, mediante aumento del capitale sociale, è subordinato al parere favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Soci ammessi accettano incondizionatamente le norme contenute nel presente Statuto e danno esecuzione alle obbligazioni assunte.

5.2 Il capitale sociale è fissato in Euro 61.974,00 (sessantunomila novecentosettantaquattro virgola zero zero) diviso in quote del valore nominale unitario non inferiore ad Euro 1,00 (uno euro virgola zero zero) a norma di legge.

La distribuzione delle quote fra i Soci è la seguente:

Università degli Studi di Bologna	quota di € 20.658,00
Ser.In.Ar.	quota di € 16.526,00
Comune di Bertinoro	quota di € 12.394,00
Fondazione Flaminia	quota di € 4.132,00
Romagna Acque S.p.A.	quota di € 4.132,00
Associazione degli Industriali di Forlì-Cesena	quota di € 4.132,00

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.4 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.5 In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richie-

sta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 25 del presente statuto.

5.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.7 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

5.9 Ai sensi dell'art. 2615 ter 2° comma c.c., ciascun socio versa un contributo in denaro annuale obbligatorio di € 5164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) che costituisce il fondo consortile per il funzionamento ordinario della Società; tale contributo potrà essere aumentato o diminuito in relazione a quanto determinato preventivamente in sede di approvazione del Programma Annuale, salvo l'assenso dei soci.

Le modalità e i tempi per il versamento sono fissati dal Consiglio di Amm.ne.

ART. 6

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-

tere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

6.4 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7

7.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 8

8.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 9

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

ART. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società consortile con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 11

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore e determinazione dei compensi;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) le decisioni di cui al successivo art. 27;
- h) l'approvazione del programma annuale;
- i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in società ed Enti per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

ART. 12

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

12.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 Le decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

ART. 13

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti a), b), c), d), e), f) e g), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15

15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci, (o al revisore) se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

15.5 Le Delibere di modifica del presente statuto sono prese con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino al meno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

15.6 Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.7 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

17.1 La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri;

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica tre anni o fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

18.3 Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

I membri del Consiglio in rappresentanza dell'Ateneo sono designati: in pari numero dal Magnifico Rettore e dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 26 dello Statuto dell'Alma Mater.

ART. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

19.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Presidente e il Vice Presidente scegliendolo tra i suoi membri;
- b) può procedere alla nomina di un Amministratore Delegato e/o di una giunta esecutiva, composta da non più di 5 membri;
- c) nomina il Direttore
- d) definisce le linee di sviluppo generale della Società, tenuto conto delle proposte elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico
- e) approva il programma annuale di attività in aderenza alle predette linee di sviluppo e i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione
- f) stabilisce le direttive e il trattamento economico del

personale della Società e dei collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino opera per la Società. Determina il compenso del Direttore.

g) delibera la contrazione di mutui e l'accesso ad altre forme di credito, nel rispetto delle norme vigenti in materia

h) adotta il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni

i) adotta il bilancio consuntivo annuale con i relativi allegati

j) provvede, su proposta del Direttore, alle revisioni della struttura organizzativa.

ART. 20

20.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 12.

20.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.3 Con la maggioranza di cui al precedente punto 20.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 21.

ART. 21

21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 17.1, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

21.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono va-

lide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trasciversi nel liro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

ART. 22

22.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

22.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di soci e le modifiche dell'atto costitutivo, le decisioni di cui al precedente art. 11.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.4 Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; con decisione dei soci si può inoltre assegnare agli amministratori una indennità annua a titolo di trattamento di

fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione.

22.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno
2. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione
3. riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione
4. dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, salvo che in queste ultime non sia espressamente pattuito diversamente
5. sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio preventivo annuale e del rendiconto
6. adotta, in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono comunque essere sottoposti al Consiglio stesso nella prima adunanza, per la ratifica
7. sovrintende al funzionamento della Società, sia nella sede principale che in eventuali unità locali; adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale; vigila sull'esecuzione degli atti e provvedimenti
8. rappresenta la Società consortile
9. cura i rapporti istituzionali con i Soci.

In aggiunta ai poteri di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente ulteriori poteri, con esclusione di quelli non delegabili per legge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

Il Presidente può delegare ai consiglieri, anche in via temporanea, parte delle sue competenze. Le deleghe sono, in ogni caso, conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca è data notizia all'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La sola firma del Vice Presidente attesta, di per sé stessa, l'assenza o impedimento del Presidente.

22.6 La Commissione di Consulenza Scientifica è composta da un numero di membri compresi tra 7 e 11, scelti tra docenti ed esperti di alta qualificazione scientifica e professionale, ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina di almeno la metà dei componenti avviene su designazione del Senato Accademico dell'Università di Bologna.

Essa è l'organo di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Società.

A tale scopo, formula le proposte ed elabora i programmi del-

l'attività, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; cura la realizzazione delle iniziative approvate.

La Commissione elegge nel suo seno il proprio Presidente. Presidente e Commissione restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Alle riunioni della Commissione partecipa il Direttore della Società, senza diritto di voto.

22.7 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile di triennio in triennio previa verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il Direttore dovrà aver maturato esperienze significative di carattere organizzativo e gestionale.

Il Direttore ha la rappresentanza gestionale della Società, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi sociali perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione al quale ne risponde.

Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o disgiuntamente a ciascuno degli amministratori è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

23.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

24.1 I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 11, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore, determinandone competenze e poteri.

24.2 In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

24.3 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

to. I sindaci sono rieleggibili.

24.4 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

24.5 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.

24.6 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

24.7 In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

24.8 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 25

25.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

25.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione. .

25.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

25.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

25.5 Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata

A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

25.6 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

25.7 L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

25.8 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

25.9 Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis.

BILANCIO, UTILI E PERSONALE

ART. 26

26.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili che dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva straordinaria sono destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Concorrono ad alimentare il fondo di riserva straordinaria eventuali lasciti, donazioni, erogazioni.

26.3 La società, per la propria attività, può avvalersi di personale messo temporaneamente a disposizione da parte dei consorziati.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE
ART. 27

27.1 La società consortile si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

27.2 Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

In caso di liquidazione la Società ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro Ente, con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

27.3 La società consortile può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 25 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28.1 Qualunque controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, ad eccezione delle competenze esclusive dell'autorità giudiziaria, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì.

28.2 Il Collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e provvedendo anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonali.

29.2 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.